

R.G. n. 1523/2008



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SALERNO**

**I Sezione Civile**

in persona del Giudice unico, dott. Guerino IANNICELLI, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1523 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2008, vertente

**TRA**

[REDACTED]

rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Postiglione per procura a margine dell'atto di citazione;

- opponente -

**E**

[REDACTED]

rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] per procura generale alle liti conferita con scrittura privata autenticata del 26.2.2002;

- opposta -

**OGGETTO:** opposizione a decreto ingiuntivo in materia di credito al consumo.

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 15.4.2015 le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

[REDACTED] propone opposizione al decreto n. 4443/07 del 5.12.2007, notificato in data 28.12.2007, con il quale il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, gli ingiungeva il pagamento della somma di € 24.576,77 in favore della società [REDACTED]

[REDACTED] società finanziaria operante nel settore del credito a consumo, oltre interessi e rimborso delle spese del procedimento monitorio, per rimborso (ratei insoluti, capitale



residuo, interessi e spese) di un finanziamento di € 20.000,00 [REDACTED], che prevede n. 48 rate da € 563,61 ciascuna.

Esponenza, nell'atto di citazione: - che alla fine del 2005 ha sottoscritto, per il tramite della società [REDACTED] rivenditore convenzionato (c.d. dealer) non esclusivo dell'opposta, una proposta di finanziamento alla [REDACTED] finalizzata all'acquisto di arredamento; - che la proposta di finanziamento prevedeva l'erogazione diretta al rivenditore, il quale ha ricevuto la somma nel gennaio del 2006, come si evince dal bonifico prodotto nel fascicolo monitorio; - che il contratto di vendita di bene mobile previsto solo nel genere (arredamento) era condizionato all'approvazione del finanziamento; - che, con missiva del 17.5.2006, pervenuta alla fine di maggio del 2007, la [REDACTED] ha comunicato l'approvazione della pratica di finanziamento; - che, recatosi presso l'esercizio commerciale per procedere all'individuazione dell'arredo e perfezionare il contratto di vendita, ha constatato che l'esercizio era chiuso e l'attività cessata; - che successivamente ha appreso che, con sentenza n. [REDACTED] il Tribunale di Salerno aveva dichiarato il fallimento della società [REDACTED] e dei soci illimitatamente responsabili su richiesta di autofallimento depositata il 7.7.2006.

Tanto premesso, deduceva che il diritto della società finanziaria al rimborso del mutuo sussiste nei soli confronti della società fallita e dei soci illimitatamente responsabili, tant'è che il creditore ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento, e non già nei confronti dell'opponente, stante il collegamento negoziale tra il contratto di vendita dei beni di consumo, non perfezionatosi e comunque risolto, e quello di finanziamento, inquadrabile come contratto di credito al consumo e, in particolare, come prestito finalizzato, secondo la stessa dizione del contratto, contenente la voce "bene finanziato - arredamento", e la registrazione dell'operazione nel libro giornale della società opposta come "prestito finalizzato". Affermava, in riferimento al contratto di compravendita stipulato col rivenditore: - che, trattandosi di vendita di cosa determinata solo nel genere ex art. 1378 c.c., la mancata individuazione dei beni, a causa della cessazione dall'attività dell'impresa venditrice, aveva impedito il perfezionamento del contratto; - che, comunque, la mancata consegna della merce comporta la risoluzione del contratto del contratto di vendita per inadempimento del venditore.

La società [REDACTED] costituitasi, replicava che: - quale società operante nel settore del credito al consumo, ha ricevuto dalla società [REDACTED]



esercente l'attività di rivendita di mobilio, una richiesta di [REDACTED] importo di € 20.000,00 sottoscritta da [REDACTED] in relazione all'acquisto di arredamento, cui faceva seguito, dietro mandato del cliente, regolare erogazione del prestito in favore del rivenditore (bonifico bancario del 23.1.2006); - il contratto di finanziamento non è stato disconosciuto né contestato e, non avendo natura di mutuo di scopo, è indipendente dal contratto di acquisto della merce che, anche in caso di inadempimento del venditore nei confronti dell'acquirente, non legittima quest'ultimo a rifiutare la restituzione della somma mutuata in suo favore, anche ai sensi delle condizioni generali del contratto di finanziamento, in forza del quale il cliente non può proporre alcuna eccezione relativa al rapporto di fornitura per rifiutare il pagamento delle rate di mutuo. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la condanna del debitore al pagamento della somma ingiunta o, in caso di accoglimento parziale dell'opposizione, della diversa somma che sarà accertata in corso di causa.

Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c. depositata in data 10.11.2009, [REDACTED] proponeva ulteriori eccezioni, deducendo: - la nullità del contratto di finanziamento stipulato con la [REDACTED] per la mancata indicazione analitica del bene oggetto del finanziamento (art. 124 n. 3 lett. a T.U.B), per l'indeterminatezza dell'importo del credito (art. 40 cod. consumo), come si evince dalla discrasia tra l'importo di ciascuna rata indicato nel contratto rilasciato all'opponente (pari a € 512,07) e quello indicato nella copia dello stesso contratto prodotto dall'opposta (€ 563, 60); - la nullità della clausola n. 17 delle condizioni generali di finanziamento la quale, prevedendo che "In assenza di un accordo di esclusiva con il convenzionato non possono essere opposte alla società le eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra il convenzionato e il cliente, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del convenzionato ed alla consegna del bene", ha natura vessatoria, a norma dell'art. 33, comma 2 lett. t) del D.L.vo n. 206/2005, limitando illegittimamente i diritti del consumatore; - l'indeterminatezza della somma ingiunta, soprattutto, rispetto agli interessi di mora e alle spese sostenute dalla società finanziaria, le cui modalità di calcolo non sono indicate.

Replicava la società opposta che: - la somma ingiunta è maggiore di quella indicata nel contratto di finanziamento perché al capitale si sono aggiunti gli interessi moratori sulle rate scadute e non pagate; - l'art. 17 delle condizioni generali di finanziamento è valido ed efficace, non potendosi invocare la nullità, dal momento che tale clausola riproduceva la



disciplina allora vigente dettata dall'art. 42 del codice del consumo, il quale prevedeva l'eccezionalità al finanziatore dell'inadempimento del fornitore a condizione che vi fosse un accordo che attribuisse al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore; - il rapporto commerciale sussistente tra la [REDACTED] e la [REDACTED] non era di esclusiva; - il contratto stipulato, pur essendo di "mutuo finalizzato", non impedisce allo stesso di conservare la propria autonomia rispetto a quello d'acquisto del bene e di legittimare il mutuante a chiedere le somme prestate al mutuatario, restando insensibile alle vicende del contratto di compravendita.

Preliminarmente va rilevata la tempestività dell'opposizione, proposta con atto di citazione notificato in data 31.1.2008, entro il termine di giorni quaranta dalla notificazione del decreto ingiuntivo, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso e spedizione della racc.ta a.r. contenente l'avviso di deposito in data 28.12.2007.

Ancora in via preliminare, va rileva l'ammissibilità delle eccezioni nuove relative alla nullità totale del contratto di finanziamento, introdotte con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. Trattandosi di eccezioni di merito rilevabili d'ufficio (art. 1421 c.c.), non opera il limite temporale della loro proposizione nell'atto di citazione che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è equivalente alla comparsa di risposta del convenuto nel rito ordinario (art. 167 comma 2 c.p.c.).

Nel merito, il documento prodotto dalla società opposta consiste in un modello di contratto di credito al consumo, sottoscritto solo da [REDACTED] e dalla società [REDACTED] che prevede il finanziamento da parte di [REDACTED] della somma di € 20.000,00 per l'acquisto di arredamento presso la predetta società venditrice. Trattasi, dunque, di quella tipologia di credito al consumo, detta "finanziamento finalizzato", disciplinata dagli artt. 121 e ss. del D.L.vo n. 385 del 1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito T.U.B.) e successive modifiche e integrazioni (nella specie, *ratione temporis*, le modifiche apportate dal D.L.vo 6 febbraio 2004 n. 37 e dal D.L.vo 6 settembre 2005 n. 206), che si caratterizza per lo scopo di consentire al consumatore, acquirente di beni per esigenze di carattere personale o familiare e non professionale, di rateizzare il pagamento. Il bene oggetto di finanziamento non è tra quelli esclusi dall'ambito di applicazione della normativa in parola (art. 121 TUB), nemmeno sono contestati gli status dell'opponente e dell'opposta, rispettivamente



consumatore e professionista. Nell'operazione intervengono tre soggetti: il finanziatore, che consegna la somma al fornitore del bene, il fornitore e il consumatore.

Ciò premesso, in ordine alla tipologia contrattuale e alla disciplina applicabile, le eccezioni di nullità del contratto di finanziamento hanno carattere prioritario rispetto alle altre, che presuppongono la validità del contratto.

La cause di nullità dedotte come mezzo di eccezione (mancata indicazione analitica del bene oggetto del finanziamento e indeterminatezza dell'importo del credito) attengono alla sussistenza dei requisiti di forma-contenuto del contratto di credito al consumo richiesti dall'art. 124 commi 2 lett. a), b) e c) e comma 3 T.U.B, nel testo applicabile *ratione temporis*.

La prima disposizione, che riguarda tutti i contratti di credito al consumo, anche i prestiti personali non finalizzati, esige che il contratto indichi l'ammontare e le modalità del finanziamento, il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate ed il TAEG. Tali requisiti sono presenti nel contratto, che indica l'ammontare della somma mutuata (€ 20.000,00), l'applicazione di interessi al tasso nominale annuo del 10,50%, il T.A.E.G. (11,02%) e le rate (n. 48 rate di € 512,00). In verità, non vi è corrispondenza tra la copia del contratto rilasciata all'opposta e quella prodotta dall'opposta circa l'ammontare delle singole rate delle 48 pattuite per la restituzione del prestito, l'una indicante la cifra di € 512,00, l'altra di € 563,00. Ma per tale aspetto non può predicarsi la nullità contrattuale, bensì solo la determinazione convenzionale della rata nella misura corrispondente al documento contrattuale prodotto dall'opposto.

L'art. 124 comma 3 T.U.B. stabilisce, con specifico riferimento ai contratti di credito al consumo che abbiano ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi, che il contratto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione analitica del bene, il prezzo di acquisto e le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato. Sotto tale aspetto, il contratto per cui è causa omette sia la descrizione analitica del bene, sia il prezzo di acquisto, sia le modalità di consegna del bene, il quale viene indicato in maniera generica ("arredamento"). Ciò corrisponde alla versione fornita dall'opponente, secondo cui l'acquirente ed il rivenditore si erano accordati per l'acquisto di "arredamento nuovo di fabbrica" da individuare specificamente solo una volta ottenuto il finanziamento. Ma tale modalità è normativamente incompatibile con l'erogazione di un finanziamento finalizzato all'acquisto di uno specifico bene, già



individuato nella sua entità, nel prezzo e nelle modalità di consegna. Di qui la fondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per carenza dei requisiti di forma-contenuto indicati dal terzo comma dell'art. 124, che assorbe l'esame di ogni altra eccezione, e la revoca del decreto ingiuntivo. Stante la nullità del contratto di finanziamento, l'erogazione della somma al venditore configura, in sostanza, un indebito oggettivo, per il quale tenuto alla restituzione è il solo percipiente [REDACTED]

Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., con la condanna di parte opposta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte opponente, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55. Su richiesta difensiva ex art. 93 comma 1 c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratte in favore del difensore.

#### PQM

Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1523/08, così provvede:

1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4443/07 del 5.12.2007;
2. condanna la società [REDACTED] al rimborso delle spese processuali in favore di [REDACTED] che liquida in € 100,00 per spese vive ed € 3.200,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Massimo Postiglione, per dichiarato anticipo.

Salerno li 22.7.2015

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.

Il Giudice unico  
(dott. Guerino IANNICELLI)

Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Grazia Roscigno.

